

Rep. N. 29

PROT. N. 447922 /R.U.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

DIREZIONE AMMINISTRAZIONE E FINANZA

UFFICIO ACQUISTI E CONTRATTI

CONTRATTO PER LA FORNITURA SUL TERRITORIO

ITALIANO DI N. 3 ANALIZZATORI TERMOGRAVIMETRICI

ASSOCIATI A SPETTROMETRO FT-IR E

GASCROMATOGRFO CON DETECTOR DI MASSA, PER UN

IMPORTO PARI A € 712.685,00

(SETTEECENTODODICIMILASEICENTOTTANTACINQUE/

00) AL NETTO DI I.V.A.

CIG: 99585707EF

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno cinque del mese di luglio in Roma, in Piazza Mastai, n. 12, presso la sede dell'Ufficio Acquisti e contratti della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, innanzi a me Iannella Fortunato [REDACTED] Ufficiale Rogante degli Uffici Centrali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, giusto provvedimento di nomina prot. n. 15047/RI del 16/07/2018 del Direttore Centrale della Direzione Amministrazione e Finanza dell'ADM, sono presenti i signori:

- Dott. Cosimo Beatrice, nato [REDACTED]

[REDACTED], Dirigente dell'Ufficio Acquisti e contratti della Direzione Amministrazione e Finanza dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, domiciliato per la carica ove appresso, il

quale interviene in rappresentanza della predetta Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (in seguito indicata come “Agenzia”), con sede e domicilio fiscale in Roma, Piazza Mastai, n. 12, come da D.D. prot. n. 229790/RU del 2 luglio 2020, c.a.p. 00153, codice fiscale 97210890584, partita IVA 06409601009;

e

- Attilio Fabio Focarete, nato [REDACTED] [REDACTED] domiciliato per la carica come appresso, Legale Rappresentante della Società Perkinelmer Scientifica Italia Srl, con sede legale in Via Gioberti, n. 1 – 20123 Milano (MI), codice fiscale - partita IVA - numero di iscrizione nel registro delle imprese 10453490962, e-mail cc.italy.aes@perkinelmer.com, PEC perkinelmer.aes@legalmail.it, (in seguito indicato come “Società”);

I signori sopra costituiti, dei quali sono certo dell’identità personale, della qualifica e dei poteri di firma,

premessso che

- con la determina prot. n. 321725/RU del 16 giugno 2023 è stata indetta, ai sensi di quanto disposto dall’art. 61 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, una gara mediante procedura telematica ristretta sopra soglia comunitaria per l’acquisizione – mediante n. 12 lotti funzionali - di n. 5 SPETTROMETRI FTIR (Lotto 1), n. 5 SPETTROMETRI UV-VIS (Lotto 2), n. 10 GASCROMATOGRAFI FID (Lotto 3), n. 3 TERMOGRAVIMETRIE (Lotto 4), n. 1 IRMS (Lotto 5), n. 2 SEQUENZIATORI PER LA GENETICA NGS (Lotto 6), n. 2 PCR (Lotto 7), n. 2 GC-HRMS (Lotto 8), n. 4 UHPLC (Lotto 9), n.

1 CROMATOGRAFO IONICO (Lotto 10), n. 3 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE HRMS (Lotto 11) e n. 1 UHPLC CON RIVELATORE DI MASSA AD ALTA RISOLUZIONE UHRMS (Lotto 12);

- la procedura di gara è stata gestita su piattaforma telematica ASP – CONSIP alla quale gli operatori interessati alla partecipazione si sono regolarmente iscritti;
- all’esito della procedura di gara, per il lotto n. 4, l’offerta presentata dalla Società Perkinelmer Scientifica Italia Srl è risultata l’offerta economicamente più vantaggiosa secondo quanto indicato nel Disciplinare di Gara;
- la predetta aggiudicazione è stata comunicata ai soggetti interessati a mezzo piattaforma;
- a seguito delle verifiche effettuate con esito positivo, l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- con determina prot. n. 277095/RU del 15 maggio 2024, pubblicata altresì sul sito dell’Agenzia, la fornitura del lotto n. 4 è stata aggiudicata alla Società Perkinelmer Scientifica Italia Srl per l’importo di € 712.685,00 (settecentododicimilaseicentottantacinque/00) al netto di Iva;
- è stata acquisita la documentazione propedeutica alla stipula del contratto richiesta alla pagina n. 41 del Disciplinare di Gara;
- la Società dichiara di possedere l’organizzazione e le risorse umane e strumentali per fornire i servizi oggetto della presente procedura di gara;

- la Società ha prestato garanzia definitiva per l'adempimento degli impegni contrattuali, mediante garanzia fidejussoria n. 2088401 emessa in data 21/5/2024 dal garante REVO Insurance S.p.A. per l'importo di € 35.634,23 (trentacinquemilaseicentotrentaquattro/23);

- la Società dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di Gara, dal Capitolato Tecnico e dagli atti richiamati, che formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto, nonché da tutti i documenti di gara e dalle regole amministrative, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per la corretta esecuzione dello stesso;

si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e tutti i documenti richiamati nel presente Contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso, anche se non materialmente allegati.

La Società dichiara di conoscerli e accettarli in ogni loro parte.

ART. 2 – RISPETTO DELLE NORME

La Società, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, è tenuta ad osservare e ad adeguarsi - a sua cura e spesa - a tutte le vigenti norme di legge, di regolamento e alle prescrizioni tecniche emanate dalle competenti Autorità nel comparto economico interessato. La Società è tenuta, altresì, nello svolgimento delle prestazioni contrattuali, ad adeguarsi a tutte le norme che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente atto

nel comparto economico di riferimento. La Società in particolare è tenuta, a pena di risoluzione del Contratto, al pieno rispetto delle leggi vigenti in materia previdenziale, in materia antinfortunistica e di lavoro nei confronti dei propri dipendenti.

Resta comunque convenuto che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'osservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra sono a esclusivo carico della Società, che non può, pertanto, avanzare pretese di compensi.

Restano parimenti ad esclusivo carico della Società le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra.

L'esecuzione del Contratto è regolata, oltre che dalle clausole del medesimo, dalle previsioni di cui alla documentazione di gara, dalla normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di appalti pubblici di forniture e servizi, dalle norme del Codice civile e di contabilità generale dello Stato, dalle disposizioni normative concernenti l'oggetto specifico del presente Contratto.

ART. 3 - OGGETTO

La Società si obbliga a fornire per il corrispettivo di cui al successivo art. 6, n. 3 analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con detector di massa, aventi le caratteristiche anche migliorative di cui alla relazione tecnica presentata in sede di offerta – che costituisce parte integrante del presente Contratto - da destinare ai Laboratori Chimici dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, come meglio specificati al successivo art. 4.

I suddetti dovranno essere completi e composti secondo le caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato Tecnico e nella relazione tecnica allegata

alle documentazioni di gara, che costituiscono parte integrante del presente contratto.

La fornitura comprende la consegna, l'installazione, la messa in servizio, l'assistenza e la manutenzione preventiva, il training e la garanzia full-risk sulle parti sia hardware che software.

La Società si impegna a che la fornitura sia completa di tutti i materiali, anche non nominati, necessari allo start-up della strumentazione.

Le attrezzature saranno trasportate, installate e collaudate con spese a carico del fornitore.

La prestazione comprende ogni spesa di trasporto, di imballo ed ogni altra spesa accessoria, anche se non espressamente prevista nel presente Contratto, comunque relativa e pertinente all'effettuazione della fornitura.

Tutte le specifiche dichiarate in sede di offerta dovranno essere stabilmente riproducibili, in routine, sulla strumentazione installata in laboratorio, verificate all'atto dell'installazione e collaudo, pena l'annullamento dell'aggiudicazione.

La prestazione dovrà essere eseguita in conformità alle norme, condizioni e prescrizioni tecniche e di sicurezza previste dalle norme vigenti.

La consegna, l'installazione e la verifica di conformità dei sopracitati n. 3 analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con detector di massa nonché i corsi di formazione di cui al successivo art. 5, dovranno essere effettuati presso le sedi dell'Agenzia indicate nel successivo art. 4.

La Società si impegna a tenere indenne l'Agenzia da qualunque danno o nocumento connesso al trasporto delle apparecchiature.

ART. 4 – LUOGO E TERMINE DI CONSEGNA.

Per ciascun sito di installazione, la Società si obbliga a provvedere alla fornitura e quindi al trasporto, al facchinaggio e conferimento al piano, all'installazione e alla messa in esercizio delle apparecchiature di cui all'art. 3 del presente Contratto entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del presente contratto, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 13.

Il piano di consegna e installazione dei suddetti - previo accordo con il Direttore dell'Esecuzione Dott. Alessandro Terracciano (e-mail alessandro.terracciano@adm.gov.it) - dovrà essere comunicato da quest'ultimo, di concerto con il Responsabile unico del procedimento – Dott. Alessandro Proposito e-mail alessandro.proposito@adm.gov.it - ai referenti delle seguenti sedi di destinazione:

- DT I-Lombardia – Laboratorio chimico, Via Marco Bruto, n. 14 – 20138 Milano;
- DT VII - Sicilia – Laboratorio chimico, Via Teatro Massimo, n. 44 - 95131 Catania.
- Direzione centrale – Ufficio Laboratori della Direzione Antifrode, Via Mario Carucci, n. 71 - 00143 Roma.

ART. 5 – GARANZIA, MANUTENZIONE FULL RISK e

TRAINING

La Società garantisce le 3 apparecchiature fornite (analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con detector di massa) compresi la manodopera, i pezzi di ricambio, gli accessori e le informatizzazioni, per anni 2 (due) dall'esito positivo del collaudo,

durante i quali è garantita una manutenzione di tipo full risk su tutta la componentistica degli analizzatori (analizzatore termogravimetrico, periferiche ed interfacce, hardware e software, accessori, ecc.).

Il servizio di supporto e assistenza è fornito attraverso diversi canali: telefono, e-mail e/o controllo remoto, presenza di uno specialista o tecnico presso il Laboratorio interessato.

Per l'assistenza tecnica la Società è disponibile telefonicamente al numero di telefono 800790758 oppure via e-mail all'indirizzo servizioitalia.aes@perkinelmer.com. Il servizio di assistenza comprende:

- Aggiornamenti software e relativa formazione del personale per le nuove versioni;
- Supporto telefonico: risposta immediata garantita da parte di personale tecnico idoneo all'evasione della richiesta di informazioni, adeguato supporto alla comprensione della problematica e sua immediata risoluzione ove possibile attraverso interventi sullo strumento via remoto, concordati ed autorizzati dall'Agenzia;
- Intervento presso il locale di installazione: nel caso in cui il supporto telefonico di cui sopra non fosse risolutivo, con un tecnico specializzato;
- Intervento presso la sede di installazione: nel caso in cui la parte oggetto dell'intervento debba essere riparata presso la sede dell'Ufficio.
- Fornitura di 20 crogioli in ceramica e 4 crogioli in platino.
- Fornitura di vial da 2ml per autocampionatore GCMS Clarus 690 SQ8T per ulteriori 200 campioni.

La Società garantisce una manutenzione correttiva che prevede chiamate illimitate per guasti, difetti di costruzione, danni accidentali,

malfunzionamenti o qualsiasi altra causa, con sostituzione di tutte le parti, accessori e quant'altro componga il sistema nella configurazione fornita, che subiscano guasti di qualunque natura. Il tempo di intervento è al massimo di 3 (tre) giorni dalla richiesta. Il tempo di risoluzione è al massimo di 15 (quindici) giorni dalla richiesta di intervento. Trascorso tale termine, o laddove risulti impossibile la riparazione, è fornita una nuova apparecchiatura in sostituzione per garantire la continuità del servizio e senza ulteriori oneri per l'Agenzia.

Durante il periodo di garanzia, la Società assicura sul luogo (*on site*), attraverso tecnici specializzati, qualificati ed abilitati dal produttore, i necessari interventi di assistenza tecnica e, ove occorra, la fornitura di tutti i materiali e le parti di ricambio originali e nuove di fabbrica, di consumo e/o soggetti ad usura finalizzati al mantenimento e/o ripristino del corretto funzionamento delle apparecchiature, secondo la destinazione d'uso.

Qualora necessario o opportuno, la Società si farà carico della sostituzione delle apparecchiature non correttamente funzionanti, o di parti di esse.

A seguito dell'installazione presso ciascuna delle sedi indicate nell'art. 4, la Società si obbliga ad eseguire, entro 2 (due) mesi dalla messa in opera delle singole apparecchiature, un training della durata di 5 (cinque) giorni, in ciascuna sede di destinazione da svolgersi nei locali messi a disposizione dall'Agenzia.

La data utile per il training dovrà essere preventivamente concordata con i responsabili degli Uffici, che verranno comunicati a cura del RUP (Dott. Alessandro Proposito, e-mail: alessandro.proposito@adm.gov.it).

La mancata prestazione dei corsi di formazione di cui sopra comporta la

risoluzione ai sensi dell'art. 12 del presente Contratto.

ART. 6 - CORRISPETTIVO

Il corrispettivo (al netto dell'Iva) comprensivo della consegna, dell'installazione e della verifica di conformità di n. 3 analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con detector di massa nonché della garanzia, della manutenzione full risk e dei corsi di formazione di cui all'art. 5, di ogni spesa di trasporto ed ogni altra spesa accessoria, anche se non espressamente prevista nel presente Contratto, comunque relativa all'effettuazione della fornitura ed ogni altro onere a carico della Società è convenuto in € 712.685,00 (settecentododicimilaseicentottantacinque/00) al netto di IVA.

ART. 7 – GARANZIA DEFINITIVA

La cauzione di cui alle premesse è svincolata a seguito dell'adempimento delle obbligazioni assunte, con le modalità di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'ottanta per cento (80%) della suddetta garanzia è progressivamente svincolato in misura di un terzo (1/3) per ogni sistema installato, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità e dell'attestato di regolare esecuzione. Il restante venti per cento (20%) è svincolato al termine della durata dei servizi di cui all'art.5 del presente contratto, previo rilascio del certificato di regolare esecuzione definitivo.

Qualora l'ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto dal successivo art. 13, la stessa è reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni da quello in cui l'Agenzia comunicherà alla Società l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, l'Agenzia

avrà facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 12, fatto salvo il risarcimento del danno subito.

ART. 8 – VERIFICA DI CONFORMITA'

La fornitura, una volta installata, deve essere approntata per la verifica in ciascuna sede di destinazione. La predetta verifica è effettuata presso la sede di installazione in data da concordarsi tra le parti, dal personale tecnico della società fornitrice in contraddittorio con i funzionari tecnici dei Laboratori chimici delle Direzioni Territoriali dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ove sono installati gli analizzatori termogravimetrici in oggetto, e di cui all'art. 4 del presente Contratto.

L'esito positivo del collaudo costituisce condizione imprescindibile che attesta senza riserve l'accettazione della fornitura da parte dell'Agenzia e permette di regolare il rapporto contrattuale instaurato con il pagamento della quota parte del corrispettivo pattuito per la mera fornitura dei n. 3 analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con detector di massa. L'esito positivo delle prove di verifica dovrà risultare da idoneo verbale sottoscritto dai collaudatori che costituirà parte integrante del contratto anche se non materialmente allegato.

I vizi insanabili riscontrati nel corso delle prove di collaudo daranno luogo a risoluzione automatica del Contratto, senza che la Società possa pretendere alcuna indennità a qualsiasi titolo e salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti da parte dell'Agenzia.

Le verifiche di regolare esecuzione sono effettuate da ciascun referente, dopo il collaudo delle apparecchiature, tramite compilazione del relativo

verbale e trasmissione dello stesso al Direttore dell'Esecuzione del Contratto (Dott. Alessandro Terracciano, e-mail: alessandro.terracciano@adm.gov.it), avuto riguardo alle prescrizioni contrattuali previste nel Capitolato.

Nel caso in cui la fornitura dovesse risultare non corrispondente alle predette prescrizioni, l'Agenzia inoltra formale contestazione alla Società, che è tenuta a sostituire a proprie spese quanto fornito in difformità.

Le strumentazioni fornite dovranno rispondere a tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e dovranno essere corredati di:

- manuali d'uso redatti in lingua italiana;
- certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza e certificazioni di qualità del produttore;
- licenze d'uso dei software applicativi dello strumento;
- certificati di validazione dei software.

L'esito favorevole del collaudo equivale ad accettazione per ciascuna singola fornitura.

ART. 9 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

Le fatture potranno essere emesse dopo la constatazione della regolare esecuzione della fornitura di ciascun singolo strumento da parte del RUP (Dott. Alessandro Proposito, e-mail: alessandro.proposito@adm.gov.it) e dovranno, obbligatoriamente, contenere in allegato l'attestazione di regolare esecuzione. In mancanza di tale documento e delle ulteriori informazioni necessarie per il buon esito del pagamento (CIG, numero ordinativo di fornitura, ecc), le fatture saranno disconosciute da parte dell'Agenzia.

In particolare, le fatture relative alla fornitura di ciascun singolo strumento

potranno essere emesse dopo la constatazione della regolare esecuzione della stessa, a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità, come previsto all'art. 8.

Le fatture relative ai servizi di cui all'art. 5 potranno essere emesse semestralmente, previo rilascio della regolare esecuzione da parte del RUP.

La fattura come stabilito dall'art. 1, comma 209, legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria per l'anno 2008) e in attuazione del disposto di cui all'art. 6, commi 2 e 6, del Decreto MEF 3 aprile 2013 n. 55, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente in forma elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio. Ai fini del buon esito del pagamento nella fattura elettronica dovranno essere riportate le seguenti informazioni:

- Codice univoco ufficio: EHD13P
- Codice Identificativo Gara: 99585707EF
- Il numero di contratto: protocollo /RU e numero di repertorio prodotto dal sistema sigma-oracle (se comunicato).
- Ogni altra informazione contenuta nella e-mail di comunicazione di esito positivo di ricezione.

L'Agenzia ai sensi dell'art. 1 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 è soggetta al regime dello split payment.

Il pagamento sarà effettuato, a cura dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, mediante bonifico sul conto corrente dedicato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione della fattura.

ART. 10 – OBBLIGHI DELLA SOCIETA' RELATIVI ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui

all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche.

Il conto dedicato, dichiarato dalla Società ai sensi del comma 7 della norma suddetta, è il seguente:

- IBAN: [REDACTED]

I soggetti abilitati ad eseguire movimentazioni sul predetto conto sono:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

Ogni eventuale variazione di tali dati verrà comunicata all'Agenzia, per mezzo di posta elettronica certificata.

ART. 11 - SUBAPPALTO

La Società, conformemente a quanto dichiarato in Offerta, non intende affidare in subappalto alcuna delle prestazioni oggetto del presente atto.

ART. 12 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È facoltà dell'Agenzia dichiarare la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del cod. civile:

1. in caso di 3 (tre) mancati interventi tecnici *on site* consecutivi entro 3 giorni dalla richiesta di intervento;
2. in caso di 3 (tre) mancate riparazioni consecutive entro 15 giorni dalla richiesta di intervento;
3. in caso di inosservanza degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, così come previsto dalla Legge n. 136 del 13 agosto 2010 e di cui all'art. 6;
4. qualora venga meno la cauzione per l'esecuzione del contratto;
5. in caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza dei dati personali di

cui all'art. 17 e in caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 23;

6. in caso di liquidazione della Società, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso di fallimento o altra procedura concorsuale ad essa equiparata;

7. in caso di mancata erogazione dei corsi di formazione previsti dall'art. 5 del presente Contratto.

8. quando risulti accertato il mancato rispetto del divieto relativo alla cessione del contratto di cui all'art. 19 del presente Contratto;

9. in tutti gli altri casi di violazione degli obblighi relativi all'esecuzione della fornitura in parola, così come disciplinati dalle disposizioni di leggi vigenti, dai documenti di gara e dal presente contratto, anche se non richiamati nel presente articolo.

In caso di risoluzione del contratto per fatto imputabile alla Società, l'Agenzia ha diritto al risarcimento del danno ed è legittimata a escutere la garanzia definitiva.

In qualsiasi caso di risoluzione e/o di cessazione del rapporto, la Società provvede a liberare entro 30 (trenta) giorni gli spazi eventualmente assegnati da tutte le eventuali attrezzature utilizzate.

Il mancato rispetto di tale termine comporta l'addebito a carico della Società di una penale di € 150,00 (centocinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

ART. 13 – PENALI

È prevista l'applicazione di penali nei seguenti casi:

- per ritardata consegna dal 180° – 240° giorno dopo la stipula del Contratto € 1.000,00 (mille/00) per ogni giorno di ritardo per ogni apparecchiatura;

- per mancata consegna nei successivi 60 giorni a partire dal 241° giorno

oltre all'applicazione delle ulteriori penali; in questo caso la Stazione Appaltante si riserva di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto - ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile - nonché di procedere alla totale escussione della garanzia definitiva; oltre tale intervallo di tempo l'Agenzia può procedere alla risoluzione del Contratto stesso.

L'applicazione delle penali è sospesa nel caso in cui il ritardo nella consegna e nella messa in opera dei prodotti siano conseguenti ad un mancato adeguamento degli spazi e dei locali nelle sedi dove i prodotti devono essere installati. In questo caso è obbligo dell'Agenzia comunicare alla Società il giorno a partire dal quale è possibile, per la specifica sede destinataria delle apparecchiature, la consegna e la messa in opera delle forniture.

I prodotti difformi o danneggiati o che non hanno superato positivamente il collaudo sono riparati o sostituiti a cura e spese della Società entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla prima installazione. La mancata messa in funzione del prodotto entro tale intervallo di tempo comporta l'applicazione di una penale pari al 2% del valore del bene sostituito.

Nel caso della manutenzione full-risk, qualora a seguito di richiesta di intervento la Società non ottemperi nei tempi previsti dall'art. 5 e non fornisca una nuova apparecchiatura in sostituzione per garantire la continuità del servizio, in assenza di oggettivi e documentabili impedimenti dimostrati dalla Società, l'Agenzia può procedere all'applicazione di una penale nella misura di € 100,00 (cento/00) per ogni giorno di ritardo, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni causati direttamente o indirettamente dal mancato o dal ritardato intervento.

Nel caso in cui l'importo delle penali dovesse essere pari o superiore al 10%

dell'importo del Contratto di fornitura l'Agenzia può procedere alla risoluzione del Contratto stesso. In caso di inadempienze, oltre all'applicazione delle penali, la Società sarà obbligata al risarcimento dei danni ulteriori subiti dall'Agenzia ai sensi dell'art. 1382 Codice civile, fatta salva, comunque, la possibilità di risoluzione del Contratto per inadempimento della Società e l'incameramento della cauzione.

Delle applicazioni delle eventuali penali e dei motivi che le hanno determinate, l'Agenzia renderà tempestivamente informata la Società.

ART. 14 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI

La Società si impegna, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, a ottemperare nei confronti del proprio personale a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, ivi inclusi i contratti collettivi di lavoro e gli atti amministrativi.

ART. 15 – RESPONSABILITA' CIVILE

La Società è tenuta al risarcimento dei danni di qualunque genere - diretti e indiretti, derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi, Regolamenti, Circolari etc. o di prescrizioni impartite dall'Agenzia - arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o incaricati, a immobili, materiali, impianti, personale dell'Agenzia o a qualunque terzo, in dipendenza o in occasione dell'esecuzione delle attività dovute, ovvero dovuti a vizi dei beni venduti, manlevando espressamente l'Agenzia e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità e/o richiesta di danno.

La Società assume in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni o di danni arrecati, eventualmente, alla Committente o a terzi, in dipendenza di

manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

La Società cura, sotto la propria responsabilità, che le prestazioni oggetto del presente Contratto siano eseguite nel rispetto delle norme vigenti, nonché delle prescrizioni dettate dalle Autorità competenti, sollevando l'Agenzia da ogni responsabilità per il mancato rispetto di tali norme e prescrizioni.

ART. 16 – DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

La validità ed efficacia del presente Contratto è subordinata all'integrale e assoluto rispetto da parte della Società della legislazione antimafia per l'intero periodo di durata del Contratto stesso.

La Società si impegna a comunicare tempestivamente all'Agenzia ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto societario o gestionale, nella struttura, negli organismi tecnici e amministrativi.

L'Agenzia si riserva il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del Contratto, dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

ART. 17 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

La Società si impegna, pena la risoluzione del presente Contratto, ai sensi dell'art. 12, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Agenzia, a non divulgare, anche successivamente alla scadenza del Contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Agenzia, delle quali sia venuta a conoscenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché a non eseguire e a non permettere che altri eseguano copia, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi genere di atti cui sia eventualmente venuto in

possesto in ragione dell'incarico affidatogli con il Contratto.

ART. 18 – TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Agenzia e la Società si impegnano reciprocamente ad osservare la normativa a tutela dei dati personali, ai sensi del Regolamento Europeo (UE) 2016/679 ("GDPR"), nonché del D.lgs. 196/2003, così come successivamente modificato dal D.lgs. 51/2018 e D.lgs. 101/2018 e ss.mm., al fine di trattare lecitamente i dati personali di terzi il cui utilizzo sia necessario per l'esecuzione del presente contratto.

In particolare, la Società:

a) effettuerà esclusivamente le operazioni di trattamento sui dati concordate con l'Agenzia e strettamente necessarie per dare esecuzione al rapporto contrattuale;

b) richiederà l'autorizzazione dell'Agenzia qualora, per lo svolgimento dell'attività oggetto del servizio, abbia bisogno di svolgere operazioni riguardanti dati personali diverse da quelle strettamente attinenti all'oggetto della prestazione contrattuale;

c) osserverà gli obblighi contrattuali predisponendo ogni misura di sicurezza fisica, logica e organizzativa necessaria per garantire l'integrità, l'esattezza dei dati personali trattati e la liceità del trattamento, nonché per evitare rischi di:

- distruzione, perdita o alterazione dei dati;
- accesso ai dati da parte di soggetti non autorizzati;
- uso dei dati non conforme agli scopi dichiarati della raccolta;
- uso non consentito dei dati utilizzati;

d) rispetterà - nell'accedere ai locali dell'Agenzia - le istruzioni impartite dalla

stessa sia in tema di sicurezza dei luoghi di lavoro (D.lgs. 81/2008), che di tutela dei dati personali (Regolamento UE 2016/679), attenendosi alle misure di sicurezza fisiche, logiche e organizzative predisposte dall'Amministrazione aggiudicatrice;

e) a tal riguardo, non modificherà la collocazione delle strutture hardware e di tutti i dispositivi elettronici nonché degli archivi cartacei presenti nei locali in cui si eseguono le attività;

f) fornirà le proprie prestazioni, sempre per mezzo di personale tecnico idoneo, di provata e adeguata capacità, opportunamente informato e istruito per le operazioni di utilizzo dei dati descritte, ivi comprese le operazioni di custodia dei dati e di presidio dei locali in cui sono conservati;

g) assicurerà l'osservanza dei regolamenti e delle esigenze dell'Agenzia da parte dei propri dipendenti o collaboratori che presteranno la loro opera o che avranno accesso ai locali dove verrà prestata qualsiasi attività prevista nel presente contratto ivi compreso il Codice di comportamento del personale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli adottato con deliberazione n. 273286/RI del 14 maggio 2024 del Direttore dell'Agenzia;

h) non procederà alla comunicazione dei dati a terzi se non previa specifica autorizzazione per iscritto dell'Amministrazione e nel rispetto delle prescrizioni di legge;

i) avvertirà l'Agenzia di qualsiasi evento che a seguito dell'esecuzione della prestazione contrattuale possa aver causato l'alterazione dei dati.

Per quanto concerne i rapporti diretti tra l'Agenzia e la Società, entrambe rivestono la posizione di titolare e responsabile del trattamento.

interessato e di titolare del trattamento.

In tali vesti le Parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, Regolamento UE 2016/679, che le informazioni raccolte presso l'interessato per dare esecuzione al presente Contratto, saranno trattate con mezzi automatizzati o manuali e concernono dati il cui mancato conferimento importerebbe l'impossibilità di eseguire le prestazioni pattuite. Le informazioni non saranno diffuse né trasferite a terzi. La comunicazione avrà luogo esclusivamente per l'esecuzione degli obblighi di legge, nonché per finalità fiscali e contabili.

Ognuna delle parti informa l'altra che potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento UE 2016/679, tra cui quelli di cancellazione, opposizione e accesso, rivolgendosi direttamente presso i domicili eletti nel presente Contratto.

ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È fatto divieto alla Società di cedere il Contratto.

In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di cui sopra, l'Agenzia, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno, avrà facoltà di risolvere immediatamente il Contratto ai sensi dell'art. 12 e di commissionare a terzi l'esecuzione delle residue prestazioni contrattuali.

ART. 20 – DOMICILIO LEGALE

A tutti gli effetti del presente Contratto le Parti convengono di eleggere il proprio domicilio:

- Perkinelmer Scientifica Italia Srl - Via Gioberti n. 1, 20123 Milano

(MI) ITALIA.

Pec: perkinelmer.aes@legalmail.it

- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Direzione Amministrazione
e Finanza - Ufficio acquisti e contratti – Via Mario Carucci n. 71,
00143 Roma (RM) ITALIA.

Pec: dir.amministrazionefinanza.acquisti@pec.adm.gov.it

ART. 21 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali e le spese contrattuali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del Decreto 2 dicembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, pubblicato sulla GU n. 20 del 25.01.2017 le spese di pubblicazione del Bando di Gara, sui quotidiani e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, graveranno sull'aggiudicatario nella misura di € 319,86 (trecentodiciannove/86) e dovranno essere rimborsate dal predetto all'Agenzia entro 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione.

L'importo dovrà essere rimborsato mediante bonifico bancario avente beneficiario: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da versare a: Banca d'Italia - Sede: Via Capo le Case, 45 - 00184 Roma CODICE IBAN: IT43N0100003230000000000618 - ABI: 01000 - CAB: 03230 BIC/SWIFT: BITAITRRXXX, con la seguente causale "Rimborso spese di pubblicazione Gara comunitaria in ordine all'affidamento della fornitura di n. 3 analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con detector di massa – CIG 99585707EF".

ART. 22 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra i contraenti, comprese quelle di cui al D.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e successive modificazioni e integrazioni, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario del foro di Roma.

ART. 23 - OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL D.P.R.

16/04/2013 n. 62

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" e dell'art. 1 del Codice di comportamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, adottato con deliberazione n. 273286/RI del 14 maggio 2014 del Direttore dell'Agenzia, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo si impegnano, pena la risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 12, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, che sono pubblicati sul sito istituzionale www.adm.gov.it sezione Home/L'Agenzia/Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti formali.

Ai sensi del comma 16-*ter* dell'art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'appaltatore e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo dichiarano di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo anche a titolo gratuito e di non aver attribuito, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi a dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia, pena la nullità del Contratto.

ART. 24 – RAPPRESENTANZA TECNICA

La Società indica Attilio Fabio Focarete, quale proprio referente e responsabile per la fornitura al quale l'Agenzia comunicherà le eventuali modifiche da apportare all'oggetto della fornitura;

Posta Certificata: perkinelmer.aes@legalmail.it

Il Responsabile delle Fornitura dovrà per tutta la durata del contratto:

- essere il referente unico;
- identificare ed implementare le azioni necessarie per garantire il rispetto delle prestazioni richieste;
- gestire gli eventuali reclami/disservizi provenienti dall’Agenzia.

In caso di sostituzione del Responsabile della fornitura nel corso del Contratto, il Fornitore dovrà tempestivamente darne comunicazione, inviando i riferimenti del Responsabile della fornitura preposto in sostituzione.

ARTICOLO 25 – CONFLITTO DI INTERESSI

Con la sottoscrizione del presente Contratto, per patto espresso ed essenziale, anche ai fini della legge n. 190/2012, la Società dichiara che nello svolgimento delle relative attività non sussiste alcun conflitto di interessi, impegnandosi a comunicare preventivamente e, comunque, con la massima tempestività l’eventuale insorgere di situazioni che possano porsi in conflitto di interesse.

La Società dichiara di conoscere ed espressamente approva, ai sensi e per gli effetti dell’ art. 1341 Codice civile, tutte le clausole e condizioni di seguito indicate:

- art. 1 valore delle premesse e degli allegati;
- art. 4 luogo e termine di consegna;

- art. 6 corrispettivo;
- art. 7 garanzia definitiva;
- art. 11 subappalto;
- art. 12 risoluzione del contratto;
- art. 13 penali;
- art. 15 responsabilità civile;
- art. 16 disposizioni antimafia;
- art. 17 obbligo di riservatezza;
- art. 19 divieto di cessione del contratto;
- art. 22 risoluzione delle controversie.

Per la Perkinelmer Scientifica Italia Srl

Attilio Fabio Focarete

Si allega il seguente documento:

1. relazione tecnica per la fornitura n. 3 analizzatori termogravimetrici associati a spettrometro FT-IR e gascromatografo con detector di massa prodotta in sede di offerta tecnica.

I componenti mi chiedono di omettere la lettura dell'allegato, dichiarando di averne conoscenza.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto questo atto, da me scritto, con strumentazione elettronica, sopra 25 (venticinque) pagine, da me letto ai componenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e insieme a me lo sottoscrivono.

Per l'Agenzia delle Dogane

Dott. Cosimo Beatrice

Per la Perkinelmer Scientifica Italia Srl



AGENZIA

ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Attilio Fabio Focarete

L'Ufficiale Rogante

Dott. Fortunato Iannella